

Istruzioni operative n. 39.2025

AI PRODUTTORI INTERESSATI

ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6
80134 NAPOLI

ALLA REGIONE PUGLIA
LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI

**AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA
AGRICOLA**

**P.C. AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E
DELLE FORESTE**

OGGETTO: VITIVINICOLO – Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera c) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di Vendemmia verde per la campagna 2024/25.

INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI	5
3. PREMESSA	8
4. DEFINIZIONI	8
5. DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE - DRA	9
6. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ'	9
7. PRESENTAZIONE DOMANDA.....	10
7.1 Adempimenti relativi al Fascicolo aziendale del produttore	10
7.2 Domanda di sostegno.....	11
7.3 Soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione delle domande tramite portale SIAN	11
7.4 Rilascio con firma elettronica, mediante codice OTP	12
7.5 Modalità di compilazione e presentazione della domanda tramite portale SIAN	12
8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE INIZIALI E DI MODIFICA	14
9. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	14
10. CONTROLLI AMMINISTRATIVI.....	14
11. RINUNCIA DI UNA DOMANDA E COMUNICAZIONE SUL PORTALE SIAN	15
12. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI	15
13. GRADUATORIA E COMUNICAZIONI AI RICHIEDENTI	16
14. TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VENDEMMIA VERDE	16
15. CONTROLLI IN LOCO E CRITERIO DI MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE A VIGNETO	17
16. Procedura convocazione aziende discordanti	17
17. CALCOLO DELL'IMPORTO DEL SOSTEGNO	17
18. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA	19
19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	21
20. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	21
21. MODALITA' DI PAGAMENTO.....	21
22. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE.....	22
23. COMPENSANZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS	23
24. IMPIGNORABILITÀ' DELLE SOMME EROGATE.....	23
25. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI.....	23
26. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	23

1. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI

- **Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021** sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 ed in particolare gli articoli 57 e 58 comma 1 lettera c);
- **Regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021** sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- **Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021** che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021** che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021** che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 04 maggio 2022**, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022**, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022**, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE)2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2532 della Commissione del 17 ottobre 2022**, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010, e i regolamenti di esecuzione (UE) 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- **Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i.**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- **Regolamento delegato (UE) 2018/273** della Commissione dell’11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274** della Commissione dell’11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532** della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all’anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;

2. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

- **Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990)** recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
- **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001)**“ Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

- **D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001)** “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
- **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003)** “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);
- **D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n. 112 del 16 maggio 2005)** e s.m.i. recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
- **Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005)** “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G.U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
- **Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006)** “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006)** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;
- **Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007)** “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;
- **Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n. 240 del 13 ottobre 2008)** - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;
- **Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185**, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante “*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*”;
- **Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150** “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;
- **D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010)** “*Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE*”;
- **Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010)** “*Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i.*, relativo ai procedimenti di competenza di Agea”;

- **Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)** “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;
- **D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011)** recante “*Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni*”;
- **D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011)** e s.m.i., “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- **Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012)** “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*” convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”;
- **Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012)**: “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- **Legge 12 dicembre 2016, n. 238** recante: “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino
- **Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33**, recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- **Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69**, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G. U. n. 194 del 20 agosto 2013), recante: “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*”;
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 23 dicembre 2009 n. 9258**, recante disposizioni nazionali, applicative dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine all’intervento Vendemmia Verde;
- **Decreto Direttoriale del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 2862 del 8 marzo 2010** relativo ai criteri per la determinazione del sostegno alla misura di Vendemmia Verde;
- **Circolare Agea prot. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 Riforma PAC – DM 12 Gennaio 2015 n.162 e s.m.i.** relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 – Piano di Coltivazione;
- **Istruzioni O.P. AGEA N. 25, prot. n. UMU.2015.749 del 30 aprile 2015** – Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;

- **Decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 185108 del 30 marzo 2023**, concernente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento “Vendemmia verde”;
- **Decreto Dipartimentale n. 131102 del 21 marzo 2025**, recante “Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2024/2025” - Rimodulazione marzo 2025.
- **Decreto Direttoriale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 150036 del 01 aprile 2025**, concernente “Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine all'attivazione dell'intervento “Vendemmia verde” – Campagna 2024/2025”;
- **D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188** recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;

3. PREMESSA

Le presenti istruzioni definiscono le modalità operative per la presentazione delle domande di aiuto relative all'intervento di Vendemmia Verde, di cui all'art. all'art. 58 comma 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di “Vendemmia Verde” per la campagna 2024/25.

L'applicazione di tale regime è stata definita dal Decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 185108 del 30 marzo 2023, che all'art. 3 comma 1 stabilisce che la “vendemmia verde” consiste nella distruzione, o eliminazione, totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa dell'intera unità vitata interessata.

Con Decreto Dipartimentale n. 150036 del 01/04/2025 e successive adesioni, da parte di alcune Regioni, è stato attivato l'intervento per quanto riguarda i territori di competenza delle Regioni – Puglia - Campania

4. DEFINIZIONI

- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica che presenta una domanda di sostegno, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto;
- **OP AGEA:** l'Organismo Pagatore Agea con sede legale in Via Palestro,81 -00185 ROMA;
- **Regione/P.A.:** ufficio dell'amministrazione regionale o della P.A. competente per territorio;
- **Particella Viticola:** è la parcella agricola, come definita all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 2021/2116 coltivata a vite;
- **Unità Vitata:** Porzione di parcella vitata omogenea per caratteristiche tecniche ed agronomiche (sesto di impianto, forma di allevamento, data di impianto, varietà) e per idoneità produttiva;

- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo):** di cui all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, si applica agli interventi nel settore vitivinicolo di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- **SIAN** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **GIS:** Sistema informativo geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del SIGC l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici;
- **Disposizione Regionale di Attuazione – DRA:** atto regionale che disciplina l'applicazione dell'intervento in oggetto.

5. DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE - DRA

Ai sensi del D.M. n. 185108 del 30 marzo 2023 le Regioni e le P.A. adottano gli atti necessari per l'applicazione dell'intervento settoriale in oggetto, individuando le priorità ed eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 4, del D.M. stesso.

L'OP AGEA predispone le procedure informatizzate nel portale SIAN al fine di consentire ai funzionari regionali abilitati delle Regioni e delle P.A., di effettuare la personalizzazione dei parametri previsti dalle DRA approvate con atto regionale.

Tale operazione a cura delle Regioni e P.A. è propedeutica alla fase di presentazione delle domande tramite portale SIAN.

6. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ'

Possono accedere all'aiuto previsto all'intervento di Vendemmia Verde, e fissato dalle Regioni seguendo i criteri dettati dal Decreto del MASAF di attivazione dell'intervento per la campagna 2024/25, le persone fisiche o giuridiche che, avendone l'obbligo, soddisfano nella corrente campagna e nella precedente gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve, e che conducono unità vitate che rispettano i seguenti requisiti:

- sono coltivate con varietà di uve da vino, classificate dalle Regioni in conformità all'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
- con vigneti, oggetto dell'intervento, all'interno del territorio regionale che ha attivato l'intervento, ovvero, Regione Puglia – Regione Campania
- sono in buone condizioni vegetative;
- sono impiantate da almeno quattro (4) campagne, risultino cioè impiantate entro il 31 luglio 2020;
- hanno formato oggetto di Dichiarazione di raccolta delle uve nella precedente campagna 2023/2024 e in

quella corrente 2024/2025 con raccolta diversa da zero salvo causa di forza maggiore/o circostanze eccezionali previste dalla normativa unionale (regolamento UE 2021/2116 art 3) e/o riconosciute a livello nazionale con atto dell'autorità competente) l'eventuale documentazione deve essere allegata alla domanda, per la valutazione ed eventuale riconoscimento;

- non ricadano nelle zone vinicole eventualmente escluse dall'intervento da parte delle Regioni/P.A. di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto MASAF n. 185108/2023;
- rientrino nella superficie minima e/o massima ammissibili all'intervento, stabilita dalle Regioni/P.A. nelle DRA, nell'ambito della quale insiste l'unità vitata in questione;
- non hanno beneficiato di un aiuto alla vendemmia verde nella precedente campagna 2023/2024.

Per evitare il rischio del doppio finanziamento tra la vendemmia verde ed altri strumenti di sostegno, il beneficiario che riceve aiuto nell'ambito dell'intervento di vendemmia verde non può ricevere, nella stessa annualità e per la stessa superficie, il sostegno derivante da altre misure di aiuto nell'ambito PSN - PAC 2023/2027 ed in particolare con le misure (SRA01 - ACA 1) produzione integrata e (SRA29) produzione biologica o altre misure di sostegno che possano determinare doppio finanziamento;

Si evidenzia che in caso di coesistenza di una domanda di Vendemmia Verde con una domanda di sostegno prevista dal PSP 2023/2027 (SRA01 - SRA29), l'importo dell'aiuto finanziabile con altra domanda PSP l'aiuto è ridotto o escluso negli interventi dello Sviluppo Rurale per la superficie oggetto di Vendemmia Verde.

In caso di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della vendemmia verde a causa di calamità naturali, così come definite dal regolamento (UE) 2021/2116, non è erogato alcun sostegno. Analogamente, in caso di calamità naturale successiva all'effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria può essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore.

7. PRESENTAZIONE DOMANDA

7.1 Adempimenti relativi al Fascicolo aziendale del produttore

I produttori interessati all'aiuto per la vendemmia verde devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria.

L'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di Coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e che costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di Coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. n. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

La domanda di sostegno, pertanto, deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel fascicolo tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di sostegno o meno.

Sulla base della normativa nazionale è richiesto che le superfici a vigneto siano opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle Amministrazioni regionali. Pertanto, è necessario che le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell'ambito dello Schedario Viticolo Nazionale.

L'OP AGEA rende disponibili le informazioni contenute nel fascicolo aziendale alle Regioni e P.A.

Qualora nell'ambito di una DRA vi siano necessità specifiche relative a documenti non compresi tra quelli facenti parte del fascicolo aziendale, detti documenti devono far parte integrante della domanda.

7.2 Domanda di sostegno

La domanda di sostegno è presentata all'OP AGEA ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173.

Le domande hanno ambito regionale e, pertanto, i produttori che intendono accedere all'aiuto in oggetto devono compilare una domanda per ciascuna Regione nel cui territorio sono ubicate le unità vitate interessate.

Le domande sono presentate all'OP Agea per le superfici ubicate nelle seguenti Regioni: Campania, Puglia, e che hanno richiesto l'attivazione dell'intervento per la campagna 2024/2025.

7.3 Soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione delle domande tramite portale SIAN

Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; l'attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;
- presso la Regione territorialmente competente. La compilazione presso la Regione è possibile

anche per i soggetti che hanno conferito mandato ad un CAA; in ogni caso la gestione del fascicolo aziendale resta di competenza dell'ufficio CAA che ha ricevuto lo specifico mandato.

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

L'attivazione delle credenziali è effettuata secondo quanto previsto dalla procedura “Gestione utenze” del SIAN, già utilizzata dal Responsabile delle utenze individuato dalla Regione/P.A.

I CAA e le Regioni/PA competenti alla ricezione della domanda provvedono alla archiviazione della stessa - completa della relativa documentazione allegata, qualora prevista nella DRA e/o nelle presenti istruzioni - e la rendono disponibile all'OP AGEA per eventuali controlli.

7.4 Rilascio con firma elettronica, mediante codice OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, a partire dalla campagna 2015/2016, è stata introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può dunque sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

7.5 Modalità di compilazione e presentazione della domanda tramite portale SIAN

La domanda di sostegno è indirizzata all'Organismo pagatore.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate né ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Completata la fase di compilazione della domanda da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva e - previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda non è prova di presentazione della domanda all'OP AGEA).

La domanda priva di sottoscrizione sia del produttore o del legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione

La domanda, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, dovrà contenere:

- individuazione delle singole unità vitate oggetto dell'intervento;
- metodo di vendemmia distinto tra manuale, meccanico o chimico, da scegliersi nell'ambito dei metodi autorizzati nella DRA della Regione/P.A. di riferimento;
- la varietà di vite coltivata sulla parcella viticolo o sull'unità vitata;
- anno di impianto;
- categoria di vino ottenibile dall'unità vitata oggetto dell'intervento, tra D.O., I.G. e vino da tavola; tale informazione deve risultare dalle idoneità a produrre vini DO/IG presenti nello schedario viticolo e comunque, l'effettiva rivendicazione di uve DO/IG prodotte dall'unità vitata oggetto dell'intervento deve risultare nelle due precedenti vendemmie;
- la dichiarazione di non aver usufruito degli aiuti previsti per il medesimo intervento nella precedente campagna, per la stessa unità vitata;
- ulteriori documenti eventualmente previsti dalle DRA della Regione o PA considerata per la formazione della graduatoria regionale;

Il modello di domanda è allegato alle presenti istruzioni. Le presenti istruzioni e il modello sono disponibili sul Portale SIAN (www.sian.it).

Nel Quadro B “Particelle oggetto di Vendemmia Verde” sono riportati esclusivamente gli estremi delle particelle risultanti dal fascicolo con macro-uso ‘Uva da vino’, con i dati richiesti per ciascuna unità vitata.

Nel Quadro C della domanda sono riportati i totali delle superfici oggetto di domanda, suddivisi per varietà e metodo di vendemmia utilizzata, ubicate nella Regione o P.A. interessata.

La domanda di sostegno deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi; pertanto, la superficie riportata per ogni particella è quella risultante dal fascicolo collegato alla domanda in presentazione.

Nel Quadro D della domanda sono riportate le informazioni utili per il collegamento alla Dichiarazione di raccolta delle uve necessaria a comprovare l'effettiva coltivazione delle superfici oggetto della domanda e della Dichiarazione di raccolta delle uve secondo la normativa vigente.

In tale quadro il richiedente specifica quanto segue:

- i BarCode ed i relativi CUAA delle dichiarazioni, di cui sopra, presentate e riferite alle campagne 2023/24 e 2024/25 ove vengono dichiarate le superfici oggetto di aiuto con raccolta diversa da zero salvo causa di forza maggiore/o circostanze eccezionali previste dalla normativa unionale (regolamento UE 2021/2116 art 3) e/o riconosciute a livello nazionale con atto dell'autorità competente) l'eventuale documentazione deve essere allegata alla domanda, per la valutazione ed eventuale riconoscimento.

Qualora la dichiarazione di raccolta sia stata presentata tramite “F2” dovrà essere fleggato il relativo campo ed inserito il CUAA di riferimento del ”F2” stesso

8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE INIZIALI E DI MODIFICA

Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali e di modifica per la Vendemmia Verde per la campagna 2024/2025 è fissato al **14 maggio 2025**

Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine fissato sono irricevibili e pertanto non sono accolte.

Si ribadisce che le domande devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA sul portale SIAN; eventuali domande trasmesse utilizzando il supporto cartaceo non sono ritenute ammissibili.

9. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

A corredo della domanda dovrà essere allegata alla domanda la seguente documentazione:

- Documentazione attestante le Cause di Forza Maggiore e\o circostanze eccezionali giustificative della raccolta a zero, all'interno della dichiarazione di raccolta.
- Estratto di mappa o ortofoto con reticolo catastale con indicazione delle particelle e delimitazione delle UV oggetto della vendemmia verde.

E facoltà delle Regioni, attraverso le proprie DRA, prevedere ulteriore documentazione

La domanda di sostegno, con tutta la documentazione allegata, deve essere trasmessa all'Ente Istruttore, tramite pec entro e non oltre 2 giorni, da calendario, all'indirizzo PEC comunicato attraverso le Disposizioni Attuative Regionali (DRA)

Salvo scadenze più ristrette disposte, nelle proprie DRA dalle Regioni\P.A.

10. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Le domande presentate sono soggette ai seguenti controlli, anche in relazione con quanto eventualmente stabilito dalla corrispondente Regione o P.A.:

- verifica che per i richiedenti abbiano soddisfatto, nelle campagne 2023/2024 e 2024/2025, gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione;
- presentazione della Dichiarazione di raccolta delle uve per le campagne 2023/2024 e 2024/2025 con raccolta diversa da zero salvo causa di forza maggiore/o circostanze eccezionali previste dalla normativa unionale (regolamento UE 2021/2116 art 3) e\o riconosciute a livello nazionale con atto dell'autorità competente) l'eventuale documentazione deve essere allegata alla domanda, per la valutazione ed eventuale riconoscimento;
- indicazione della metodologia di vendemmia adottata;
- rispetto della superficie minima e\o massima;
- zona di insistenza delle unità vitate rispetto alle eventuali zone di esclusione stabilite dalle Regioni\P.A.;

- fruizione del medesimo aiuto per la precedente campagna;
- verifica, tramite Schedario, dell'idoneità delle unità vitate a produrre uve a D.O. e/o I.G;
- verifica dell'effettiva rivendicazione di uve raccolte DO/IG prodotte dall'unità vitata oggetto dell'intervento in entrambe le due dichiarazioni di raccolta
- presenza di ulteriori documenti, eventualmente previsti dalle DRA della Regione o PA considerata, per la formazione della graduatoria regionale.

Detti controlli dovranno essere ultimati entro e non oltre 26 maggio 2025

11. RINUNCIA DI UNA DOMANDA E COMUNICAZIONE SUL PORTALE SIAN

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base di un motivo giustificato, il richiedente può rinunciare alla propria domanda di pagamento senza conseguenze, prima di avere ricevuto la comunicazione che lo informa che la domanda di sostegno è stata accolta.

Pertanto, Il termine ultimo per la presentazione delle domande di rinuncia alla Vendemmia Verde per la campagna 2024/2025 è fissato alla data **3 giugno 2025**.

Non sono autorizzate revoche se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di sostegno o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità.

Fatti salvi i casi di forza maggiore ai sensi del Reg (UE) 2021/2115 , l'OP AGEA si riserva di porre a carico del titolare della domanda che dovesse essere revocata dopo il termine di comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto, i costi relativi al trattamento della domanda stessa.

I produttori che intendono rinunciare alla domanda di sostegno devono presentare la comunicazione di rinuncia all'OP AGEA esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione sul portale SIAN, per il tramite dello stesso Ufficio (CAA, libero professionista o Regione/P.A.) dove è stata presentata la domanda di sostegno.

12. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle Pubbliche Amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle Pubbliche Amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata dell'ufficio Agea a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it

Pertanto, nelle domande di sostegno è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata che corrisponde a quella presente all'interno del fascicolo aziendale.

13. GRADUATORIA E COMUNICAZIONI AI RICHIEDENTI

Nel caso in cui il numero delle domande che hanno superato positivamente i controlli istruttori amministrativi ecceda la disponibilità finanziaria in base alla ripartizione dei fondi di cui al DM di ripartizione finanziaria per l'anno 2024/25, la Regione/ P.A., con proprio provvedimento, definisce la graduatoria delle domande finanziabili sulla base del punteggio attribuito a ciascuna domanda in riferimento ai criteri stabiliti nelle proprie DRA.

In tal caso la Regione/PA inserisce la posizione di graduatoria per ogni singola domanda sul portale SIAN, entro il **27 maggio 2025**.

L'OP AGEA - in ossequio al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - s.m.i. - che prevede che le pubbliche amministrazioni utilizzino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e semplificazione - provvede a dare comunicazione ai viticoltori richiedenti in merito all'accoglimento delle domande di aiuto alla Vendemmia Verde, tramite pubblicazione di apposita informativa sui portali AGEA e SIAN, accessibili anche ai CAA ed alle Regioni.

L'OP AGEA, pubblica sul portale AGEA e SIAN entro il **4 giugno 2025** l'elenco delle domande ammesse al contributo, anche sulla base della graduatoria definita a livello regionale e delle eventuali rinunce presentate.

Tale comunicazione, per le sole domande accolte, è valida quale autorizzazione per i viticoltori interessati a procedere alle operazioni di Vendemmia Verde.

14. TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VENDEMMIA VERDE

I viticoltori, le cui domande sono state ammesse a contributo, sono tenuti ad effettuare le operazioni di Vendemmia Verde entro il **14 giugno 2025**.

15. CONTROLLI IN LOCO E CRITERIO DI MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE A VIGNETO

Nel periodo compreso tra il **15 giugno** ed il **31 luglio 2025**, l'OP AGEA procede al controllo dell'effettiva esecuzione della Vendemmia Verde e alla misurazione delle superfici attraverso le visite di campo.

Per determinare l'effettiva superficie da ammettere all'aiuto, il controllo accerta:

- l'esistenza del vigneto, per ogni unità vitata oggetto di domanda, e l'effettiva coltivazione;
- la completa rimozione e distruzione di tutti i grappoli sull'intera unità vitata, per ogni unità vitata oggetto di domanda;
- la metodologia di vendemmia utilizzata.

Le unità vitate che non soddisfano uno dei predetti requisiti non sono ammesse a beneficiare dell'aiuto alla Vendemmia Verde.

La misurazione della superficie vitata per la quale viene erogato il premio di Vendemmia Verde è determinata in applicazione dell'articolo 42 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 sulle unità vitate che soddisfano i requisiti di cui al precedente comma.

La documentazione comprovante i giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti e/o dettaglio per i costi effettuati in economia comprovante le operazioni di Vendemmia Verde, deve essere mantenuta per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento dell'aiuto e resa disponibile ai controlli dell'OP AGEA.

16. Procedura convocazione aziende discordanti

Nel periodo compreso tra il **01 agosto** ed il **31 agosto 2025**, qualora le risultanze dei controlli in loco lo richiedano (fondi inaccessibili, esiti discordanti, ecc.), l'OP AGEA dispone le convocazioni dei viticoltori, per un confronto in contraddittorio con gli stessi, sull'esito dei controlli medesimi.

L'OP AGEA - in ossequio al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 che prevede che le pubbliche amministrazioni utilizzino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e semplificazione - provvede entro il **31 luglio 2025** a dare comunicazione ai viticoltori interessati in merito alla loro convocazione, tramite pubblicazione di apposita informativa sui portali AGEA e SIAN accessibili anche ai CAA, alle Regioni/P.A.

I viticoltori richiedenti sono pertanto tenuti ad informarsi in merito alla loro eventuale convocazione consultando i portali AGEA e/o SIAN e, in ogni caso, recandosi presso l'Ufficio del CAA o della Regione/P.A. dove hanno presentato la domanda.

17. CALCOLO DELL'IMPORTO DEL SOSTEGNO

Quando le operazioni sostenute a norma dell'articolo articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/2115 non vengono realizzate sulla superficie totale per la quale della superficie ammessa, l'importo riconosciuto corrisponde alla parte dell'operazione realizzata.

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie ammessa in seguito a controlli amministrativi della domanda e la superficie in cui l'operazione è stata effettivamente realizzata, determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione.

Se la differenza non supera il 20 %, il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione.

Se la differenza è superiore al 20 % ma uguale o inferiore al 50 %, il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione e ridotto del doppio della differenza constatata.

Se la differenza è superiore al 50 %, l'aiuto è negato e, se già concesso, è restituito. In tale ipotesi il beneficiario è escluso dall'intervento per i successivi tre anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188.

Si ribadisce che è condizione necessaria che tutte le unità vitate richieste in domanda devono essere presenti nello schedario viticolo e devono essere oggetto di Dichiaraione di raccolta delle uve nelle ultime due campagne vitivinicole (2023/2024 e 2024/2025) con raccolta diversa da zero salvo causa di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa unionale (regolamento UE 2021/2116 art 3) e/o riconosciute a livello nazionale con atto dell'autorità competente) l'eventuale documentazione deve essere allegata alla domanda, per la valutazione ed eventuale riconoscimento, pena la non ammissibilità all'aiuto.

Inoltre, per maturare il diritto all'aiuto corrispondente all'importo delle tipologia a DOP o IGP, oltre alle due condizioni obbligatorie anzidette (*presenza nello schedario e presenza nelle ultime due dichiarazioni*), l'UV oggetto di domanda deve risultare all'interno delle ultime due dichiarazioni con la tipologia (DO/IG) corrispondente a quella per la quale si chiede l'aiuto, pena l'abbattimento del premio a tipologia inferiore, come da prospetto seguente, a nulla rilevare la corretta indicazione della tipologia nello schedario:

Indicazione della tipologia nelle dichiarazioni di vendemmia			
Indicazione della UV nella domanda	2023/24	2024/25	Pagamento per tipologia
DOP	DOP	DOP	DOP
IGP	DOP/IGP	DOP/IGP	IGP
DOP/IGP	IGP	DOP/IGP	IGP
DOP/IGP	DOP/IGP	IGP	IGP
Vino Comune	DOP/IGP/Comune	DOP/IGP/Comune	Vino Comune
DOP/IGP/Comune	Vino Comune	DOP/IGP/Comune	Vino Comune
DOP/IGP/Comune	DOP/IGP/Comune	Vino Comune	Vino Comune
DOP/IGP/Comune	DOP/IGP/Comune	Vino Comune	Vino Comune

Qualora in almeno una delle due dichiarazioni di raccolta la\le Unità Vitate presentino una raccolta pari a zero la tipologia riconosciuta sarà quella Comune

In sintesi la tipologia riconosciuta al pagamento sarà quella di tipologia inferiore tra:

- Tipologia richiesta in domanda
- Tipologia riscontrata in dichiarazione di raccolta 2023/2024
- Tipologia riscontrata in dichiarazione di raccolta 2024/2025

Considerando il seguente ordine di priorità tra le tipologie:

1. DOP
2. IGP
3. Vino Comune

Pertanto, se dai controlli si verificano disallineamenti tra schedario viticolo e Dichiarazione di raccolta delle uve, l'aiuto sarà abbattuto come sopra indicato.

18. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Con **legge del 29 dicembre 2021, n. 233** è stato convertito in legge il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»

La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 ha modificato l'art. 83 del d. lgs. 159/2011, che delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscono, per quanto attiene ai **fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro**.

Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite con le Circolari di Agea coordinamento n. 12575 del 17/02/2020 e n.13057 del 18/02/2020 e con le successive Istruzioni operative dell'OP Agea n. 14544 del 24/02/2020 l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione.

Pertanto, l'informatica antimafia deve essere richiesta **per i contributi dai 25.000 euro in poi, mentre, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.**

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159.

Il funzionamento della BDNA è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA

I beneficiari dovranno allegare alla domanda di sostegno, ovvero integrare successivamente a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio, la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (All. 1a/1b) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi (All. 2);
3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi (All. 2).

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti, stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto, la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Ne consegue che il dichiarante non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né può essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima. (Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 3039 del 16/12/2011).

Per “**familiari conviventi**” si intende “**chiunque conviva**” (**purché maggiorenne**) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.

L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinatorio.

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro **trenta giorni** dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di **trenta giorni** dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Decorsi i termini di **trenta giorni dalla richiesta della documentazione antimafia**, l'OP Agea procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di **particolare complessità**, comunicate dalla Prefettura competente, l'OP Agea procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di **quarantacinque giorni** dalla comunicazione della Prefettura.

Nei **casi di urgenza**, l'OP Agea **procede immediatamente** dopo la richiesta tramite BDNA alla Prefettura competente.

Per tutti i casi sopra esposti, le erogazioni devo obbligatoriamente essere disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di **erogazioni disposte sotto condizione risolutiva**, l'autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione, inoltre, sulle **Variazioni degli organi societari**: “*i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modifica relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.lgs. 159/2011*” e smi.

L’Ufficio regionale competente per territorio, deve acquisire su sistema informativo SIAN nell’apposita check list, le informazioni relative la richiesta della certificazione antimafia presso la Prefettura competente. Pervenuto l’esito della certificazione antimafia, l’Ufficio regionale competente per territorio, deve acquisire i dati afferenti all’esito ed aggiornare opportunamente la check list telematica. Avrà, altresì, cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

In sede istruttoria telematica delle domande di pagamento, nell’ inserimento dei dati nel riquadro dedicato alla certificazione antimafia si dovrà prestare attenzione alla data di rilascio della certificazione antimafia affinché questa risulti valida per tutto l’esercizio finanziario nel quale dovrà eseguito il pagamento da parte dell’OP Agea.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata per PEC, od altro mezzo ritenuto idoneo dalla Regione/PA, nei confronti di ciascun beneficiario interessato.

Per tutte le erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, sarà cura dell’Ufficio regionale competente per territorio verificare periodicamente, tramite la BDNA, l’avvenuto rilascio dell’informativa antimafia da parte delle Prefetture competenti ed aggiornare l’esito antimafia nelle check list telematica.

Le suddette disposizioni interessano anche le Regioni/PA che non intendono avvalersi della delega da parte dell’OP Agea, per l’istruttoria delle domande di pagamento.

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L’ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all’aiuto per l’intervento settoriale della Vendemmia verde è l’Ufficio Regionale competente per territorio, salvo diversa disposizione disposta per delega.

L’Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all’erogazione dell’aiuto previsto dal Reg. (UE) 2021/2115 di cui all’art. 58 comma 1 lettera c) è l’Ufficio INTERVENTI NO SIGC dell’O.P. Agea.

20. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all’aiuto per l’intervento della Vendemmia verde per la campagna 2024/2025 si conclude entro il 15 ottobre 2025.

Tutte le domande non liquidate (prive di pagamento a saldo) da AGEA entro tale termine o per le quali il pagamento non è andato a buon fine, risulteranno automaticamente decadute.

21. MODALITA’ DI PAGAMENTO

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall’art.1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità Europea la cui erogazione è affidata all’AGEA, nonché agli altri Organismi Pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successivi sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Gli accrediti disposti (...) hanno per gli Organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell’Istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari;
- l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'OP Agea, nel caso del mancato pagamento dell'aiuto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

22. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

Agea, ai sensi del Reg. (UE) n. 2022/2116 ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

A norma dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 2022/2116, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia, si applicano le norme di cui all'art 56 del regolamento di esecuzione (UE) n 2022/128 con il quale si prevede espressamente che: *"quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escusione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto, titolare dell'obbligo, il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda"*.

23. COMPENSANZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che “*in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all' Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale*”.

24. IMPIGNORABILITA' DELLE SOMME EROGATE

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 “*Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze*”.

Le somme giacenti sui conti correnti accessi dagli Organismi Pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli Istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

25. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

Il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento e del Consiglio del 02 dicembre 2021, dispone l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR.

Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale internet e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

26. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

	<p>I dati personali che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - ente pubblico non economico disciplinato dal decreto legislativo n. 74/2018 e ss.mm.ii - richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell’utente, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze, per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica. <p>In tali casi, la base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’AGEA, in qualità di Titolare del trattamento.</p> <p>I dati già disponibili sul SIAN saranno inoltre trattati al fine di prevenzione ed individuazione di possibili frodi/irregolarità attraverso analisi di dati estratti a campione sulla base di indicatori di rischio definiti. Il trattamento sarà effettuato tramite l’utilizzo di strumenti che non valutano il comportamento specifico dei beneficiari dei fondi e, in quanto tale, non hanno la funzione di escludere automaticamente i beneficiari dai fondi stessi, ma individuano dei segnali di rischio estremamente preziosi che consentono di aumentare i controlli di gestione, senza fornire alcuna prova di errore, irregolarità o frode.</p> <p>La base giuridica di tale trattamento è costituita dalle normative comunitarie che dispongono l’adozione di misure di lotta alla frode e ad ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell’Unione Europea (ad es. le norme che regolamentano i fondi FEAD, FEAMP, FEAGA, FEASR).</p> <p>Qualora i dati siano necessari per ulteriori finalità, la stessa sarà espressa dall’AGEA in appropriata e separata modulistica, con l’indicazione anche della relativa base giuridica.</p>
Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p> <p>I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento dal Titolare.</p>

Durata del trattamento	I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguitamento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR, con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, devono essere resi consultabili mediante semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti UE 1306/2013 e UE 998/2014 e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione dell'Unione Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Unione. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. A queste ultime, saranno comunicati, in forma anonima, i dati trattati a rischio frode. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali, reati, documentazione antimafia di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari"). Detti dati possono afferire anche ad eventuali conviventi, soci e tutti gli altri soggetti indicati dalla vigente normativa ai fini del rilascio della documentazione antimafia necessaria per l'effettuazione di taluni pagamenti.
Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'AGEA nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. AGEA è certificata per la sicurezza delle informazioni in base alla norma ISO/IEC 27001:2013. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.AGEA.gov.it .
Responsabile della Protezione dei Dati Personalini (RPD)	AGEA, con Delibera n. 3 del 25 gennaio 2022, ha proceduto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: ageaprivacy@agea.gov.it

Responsabili del trattamento	I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “Responsabili”. Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento.
Diritti dell’interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui sopra mediante l’invio: <ul style="list-style-type: none"> • alla casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it di idonea comunicazione, citando: Rif. Privacy, oppure • alla casella di posta elettronica ageaprivacy@agea.gov.it di idonea comunicazione sottoscritta dall’interessato con allegata copia del documento di riconoscimento; c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it. <p>Laddove i dati personali fossero stati acquisiti previo consenso al trattamento da parte dell’interessato, in quanto non soggetti a dichiarazione obbligatoria, l’interessato stesso potrà in qualsiasi momento revocarlo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR, ove applicabile. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell’AGEA all’indirizzo: www.agea.gov.it.

Il Direttore dell’OP
Christian Patti

All.1a

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Società - D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ Prov. cap _____ in via _____ n° _____
indirizzo PEC _____

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

in qualità di rappresentante legale della Società _____ che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:

Dati identificativi della Società:

Numero di iscrizione: _____
Data di iscrizione: _____
Forma giuridica: _____
Estremi dell'atto di costituzione _____
Capitale sociale _____
Durata della società _____
Oggetto sociale: _____
Codice fiscale/P.I. _____
Sede legale: _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., che all'interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti:

DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresì, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

All.1b

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Ditta individuale - D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a in..... il.....
residente a Prov. (...) cap.....in via.....n°.....,
indirizzo PEC

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

In qualità didell'impresa.....che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di.....come segue:

Numero di iscrizione:
Data di iscrizione:
Forma giuridica:
Oggetto sociale:
Codice fiscale/P.I.
Sede legale:

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

_____ (firma per esteso e leggibile)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

1 sottoscritt_ (cognome e nome) _____

nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente

a _____ via/piazza _____ n._____

in qualità di _____

della Società _____

Indirizzo Pec: _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi del D.Lgs 159/2011

di avere i seguenti familiari conviventi (*) di maggiore età:

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	LUOGO NASCITA	LUOGO DI RESIDENZA

Di NON avere familiari conviventi (*) di maggiore età.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

data

firma leggibile del dichiarante (**)

(*) Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con il dichiarante, purché maggiorenne.

(**) La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs 159/2011

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**